



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

CONSIGLIO COMUNALE - Seduta del

OGGETTO N° 0: **ATTO DI INDIRIZZO FINALIZZATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA PARTECIPATA CAM SPA E MARCHE MULTISERVIZI SPA.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera consiliare n. 151 del 21/12/2009 era stato adottato un atto di indirizzo finalizzato alla sottoscrizione di un protocollo di intesa per la fusione per incorporazione di CAM S.p.A. in Marche Multiservizi S.p.A.;

CONSIDERATO che la predetta delibera era stata assunta alla luce delle novità introdotte dalla legge in materia di servizi pubblici locali, rendendo manifesta l'esigenza di prevederne la riorganizzazione, anche in risposta agli scenari delineati dall'art. 23-bis del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008 e successive modifiche apportate dal D.L. n. 135/2009, convertito con modificazioni nella Legge 166/2009, nonchè in un'ottica di razionalizzazione, contenimento della spesa pubblica, miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi;

TENUTO CONTO che questo Consiglio comunale ha considerato come suo obiettivo prioritario quello di attuare la fusione della partecipata CAM S.p.A. con una realtà economicamente capace di rilanciarne l'attività, nel rispetto del ruolo dell'ente locale, quale soggetto impegnato in prima linea ad elaborare e definire l'organizzazione del proprio sistema di servizi pubblici locali, con riguardo alla necessità di integrazione tra territori e di valorizzazione del contributo di operatori di riferimento del settore;

VISTO che, conformemente agli indirizzi contenuti nella delibera consiliare n. 126 del 13/10/2009, era stata effettuata un'indagine esplorativa rivolta alle società con capitale pubblico maggioritario che sono state ritenute più idonee di altre realtà a sviluppare un'aggregazione societaria con il CAM SpA e che avevano manifestato la volontà di aggregarsi con la nostra partecipata;

CONSIDERATO che da questo studio la società Marche Multiservizi SpA di Pesaro era risultata l'unica società in possesso dei requisiti richiesti ed anche l'unica ad aver espresso la volontà di aderire in modo completo ed inequivoco al progetto di integrazione societaria;

CHE in data 15/1/2010 è stato regolarmente sottoscritto dal CAM SpA e la Marche Multiservizi SpA un protocollo di intesa, conforme agli indirizzi espressi da questo organo consiliare con delibera n. 151 del 21/12/2009 e recepiti anche dall'Unione di Comuni, socia dello stesso CAM SpA;

VISTO che è stato individuato un gruppo di lavoro composto dai Dirigenti e dai Responsabili dei vari servizi comunali, nonché dai vertici amministrativi delle società di riferimento;

CHE tale gruppo di lavoro ha lavorato in modo coordinato, approfondendo le tematiche relative agli affidamenti dei servizi;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

CONSIDERATO che sono state attentamente analizzate tutte le attività attualmente svolte dal CAM S.p.A. e che, da tale analisi, è emerso che alcuni servizi potrebbero definirsi di carattere "strumentale" rispetto all'attività istituzionale dell'ente e, quindi, inquadrabili nella disciplina dell'art. 13 del DL n. 113/2006, anche se tale individuazione risulta ancora incerta;

CHE, quindi, era stato ritenuto necessario costituire una New.Co., nella quale far confluire i servizi di carattere strumentale, così come previsto dalla citata normativa;

VISTO, però, che, alla data del 31/5/2010, era stato emanato il D.L. n. 78 che, all'articolo 14, comma 32, dispone che i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti non possano più costituire nè mantenere società;

TENUTO CONTO che la laconicità della disposizione non consentiva un'esatta interpretazione della portata innovativa di questa norma e che si riteneva doveroso sospendere il percorso amministrativo di costituzione di una New.Co. e di successiva aggregazione societaria intrapresa dal CAM SpA;

VISTA la delibera n. 7 del 25/6/2010 adottata dal Consiglio di Amministrazione del CAM SpA, dalla quale si evinceva che, prima di attuare la citata integrazione societaria e nelle more dei chiarimenti sulla portata innovativa della sopracitata norma, era opportuno procedere ad una gestione condivisa e transitoria delle attività e dei servizi già svolti dal CAM SpA, ed un loro eventuale riassetto in linea con le nuove disposizioni normative, individuando nell'affitto di azienda da parte di Marche Multiservizi SpA lo strumento coerente con tale obiettivo;

TENUTO CONTO che era stato anche deciso di continuare l'attività propedeutica al percorso aggregativo con Marche Multiservizi SpA, dando mandato al gruppo di lavoro di proseguire nella formulazione di una bozza di Accordo Quadro che fosse coerente con il dettato normativo dell'articolo 23 bis del D.L. n. 112/2008 e l'art. 13 del D.L. 223/2006;

DATO ATTO che con delibera consiliare n.58 del 08/07/2010 è stato adottato un atto di indirizzo finalizzato alla sottoscrizione del contratto di affitto di azienda tra il CAM SpA la società Marche Multiservizi SpA;

CHE tra Marche Multiservizi e Cam, nelle more del percorso per l'integrazione tra le due società, è stato stipulato il contratto d'affitto di azienda sopra citato, con decorrenza 2.8.2010 e scadente il 31.12.2010, conforme alla citata delibera di indirizzo;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione del CAM SpA, in seduta del 15/12/2010, ha dato atto che i vertici amministrativi delle due società concordano sull'opportunità di superare il contratto di affitto, così come proposto dalla società Marche Multiservizi, anche al fine di dare impulso e assetto definitivo alla progettata integrazione tra la stessa ed il Cam, sempre in aderenza all'attuale normativa che risulta essere ancora in evoluzione;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

CHE, quindi, ritengono necessario creare un secondo contenitore societario, interamente partecipato dal CAM SpA, che eserciti le funzioni previste dall'art. 113 del TUEL e la gestione dei servizi strumentali;

CHE tali servizi saranno gestiti sino a quando non sarà chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza l'esatto elenco dei servizi strumentali, riconducibili all'art. 13 del DL n. 223/2006;

CONSIDERATO che, nelle more del perfezionamento del percorso aggregativo, alla società CAM SpA rimarrebbe la proprietà degli immobili e dei mutui ad essi inerenti;

CHE tale esigenza di gestire due distinte società nasce dalla volontà di garantire il mantenimento dell'occupazione degli addetti nei servizi cosiddetti "strumentali", nel caso in cui non fosse possibile garantirne la gestione da parte di Marche Multiservizi SpA;

CHE, quindi, si decide di soprassedere alla separazione dei due rami di attività, sino a quando non sarà chiarita la formulazione normativa introdotta dall'art. 23 bis del DL n. 112/2008, ed in particolare del comma 9, con riguardo all'obbligo di avviare le gare per l'espletamento dei servizi pubblici locali ed alle condizioni cui le società saranno sottoposte;

CONSIDERATO che la volontà dei vertici amministrativi societari e di questo comune è quella di tentare di mantenere un unico assetto societario, senza suddividere le gestioni, in quanto questa rappresenterebbe la soluzione più adeguata per garantire il mantenimento dell'attuale forza lavoro che sarà trasferita in capo all'azienda Marche Multiservizi e garantirebbe il raggiungimento di maggiori economie di scala;

CHE comunque la società Marche Multiservizi, nel caso in cui dovesse essere stabilito che occorre gestire i servizi pubblici locali ed i servizi strumentali con due distinte società, si impegna a tentare l'assorbimento di tutto l'attuale personale del CAM SpA, ;

TENUTO CONTO che, allo stato attuale, l'art. 14, comma 32, del DL n. 78/2010, che aveva introdotto una nuova normativa che, di fatto, sospendeva il percorso di aggregazione societaria in atto, non risulta ancora operante, in quanto non è ancora stato emanato il Decreto previsto nell'ultimo capoverso del citato art. 14, così come anche interpretato dalla circolare ANCI del 3 dicembre 2010;

CHE risulta chiarito, quindi, che il divieto di costituire nuove società non è ancora operativo, in quanto si è in attesa dell'emanazione del Decreto sopra citato, ma che non sarebbe comunque applicabile ad una compagine di Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, quale risulta essere l'attuale composizione societaria del CAM SpA;

VISTO il parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti n. 129/2010, che stabilisce che la costituzione di società operanti nell'ambito dei servizi pubblici locali è consentita, purchè tali servizi siano ritenuti indispensabili per la collettività amministrata;

RICHIAMATA la delibera consiliare n.70 del 29/06/2009 con la quale è stata effettuata la ricognizione prevista dalla legge finanziaria 2008, art. 3, commi 27- 32 ter, che ha introdotto l'obbligo per gli enti locali di non



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

costituire o mantenere società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, previste dal quinto comma dell'art. 3 del TUEL (funzioni proprie e funzioni conferite con legge statale o regionale") ed dall'art. 2, comma 4, lettera b), della legge 5 giugno 2003, n. 131 (che richiama anche le funzioni storicamente svolte, come affermato anche dalla Corte dei Conti);

DATO ATTO che l'attività principale del CAM SpA è costituita dalla gestione di servizi pubblici locali, di cui all'art. 113 del TUEL, e che, oltre ad essi, vengono gestiti, in misura minoritaria e non prevalente, servizi di carattere strumentale riconducibili all'art. 13 del DL n. 223/2006 e ritenuti comunque indispensabili anche alla luce delle funzioni fondamentali elencate nell'art. 21, comma 3, della legge n. 42/2009;

CONSIDERATO che la norma introdotta dalla legge n. 244/2007 non è applicabile alle società partecipate in modo indiretto ma che, comunque, si intende verificare l'aderenza normativa del nuovo contenitore societario che il CAM SpA intende costituire, in quanto nell'accordo quadro viene specificato che, prima dell'aggregazione societaria con Marche Multiservizi SpA, il Comune dovrà diventare il proprietario diretto della New.Co. srl;

TENUTO CONTO che la creazione di un secondo contenitore societario, che recepisca le attività di CAM SpA la cui attività sarà limitata al periodo occorrente per la definizione dell'aggregazione societaria, si ritiene strettamente necessaria all'espletamento dei servizi indispensabili di questo ente;

RIBADITO, però, che, allo stato attuale, non è ancora stato chiarito quali siano i servizi strettamente strumentali, in quanto l'interpretazione che si basava sulla distinzione tra servizio pubblico e servizio strumentale (che andrebbe ricercata nel beneficiario diretto della prestazione che, nel caso di servizio pubblico locale è il cittadino/utente mentre, nel caso dei servizi strumentali, è l'ente locale stesso) non è ancora consolidata;

RICHIAMATE, a tale proposito, la sentenza n. 1776/2010 del Consiglio di Stato, Sezione Quinta e la sentenza n. 39/2009 del TAR Liguria, che qualificano come servizio pubblico locale, rispettivamente, la gestione della pubblica illuminazione e la gestione del calore che, alla luce dell'interpretazione di cui al punto precedente, sono stati sempre considerati dei servizi strumentali;

CONSIDERATO che, se dovesse essere confermato, anche dalla giurisprudenza, che i servizi non economici attualmente gestiti dal CAM SpA dovranno essere scorporati, gli stessi torneranno ad essere affidati al CAM SpA o gestiti con altre modalità ancora da verificare, sempre nel pieno rispetto dell'occupazione dei lavoratori; in caso contrario la società CAM SpA sarà posta in liquidazione e chiusa, a meno che non sia ritenuta indispensabile per altri fini istituzionali;

TENUTO CONTO, inoltre, che, a garanzia dell'operazione di cui sopra, la proprietà immobiliare ed i prestiti assunti in relazione alla stessa



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

continueranno ad essere di proprietà del CAM SpA;

CONSIDERATO che questo Comune intende adoperarsi al fine di ridurre, quanto più possibile, l'indebitamento a carico della propria partecipata e, a tale scopo, si rende parte attiva per tentare di alienare il patrimonio immobiliare stesso o parte di esso, non attinente alla gestione caratteristica dell'azienda, il cui ricavato sarà posto ad estinzione dei mutui già assunti;

CHE nell'incertezza normativa si ritiene necessario poter mantenere attiva, presumibilmente non oltre l'anno 2011, la società CAM SpA, la quale dovrà gestire la parte immobiliare ed il debito ad essa inerente;

DATO ATTO che, così come approfondito dal CdA del CAM SpA, l'equilibrio finanziario di detta società sarà garantito dalla New.Co. srl e anche supportato dall'integrazione societaria con Marche Multiservizi SpA;

CONSIDERATO che questo aspetto risulta essere fondamentale, in quanto ai Comuni non è più permesso contribuire alle gestioni societarie (art. 6, comma 19, del DL n. 78/2010);

DATO ATTO che, entro la data del conferimento aziendale, gli uffici competenti, titolari della funzione di committenza, dovranno verificare la validità dei contratti già sottoscritti da questo Comune con il CAM SpA e l'eventuale necessità di avviare dei percorsi di gara per l'individuazione del nuovo gestore, nel caso in cui l'interpretazione normativa non consentisse di proseguire con la gestione degli affidamenti diretti;

CONSIDERATO che, a tale scopo, sarà possibile formulare una richiesta di un parere ad un esperto o anche all'Autorità sulla vigilanza dei contratti, in merito all'esatta qualificazione dei servizi gestiti da CAM SpA;

TENUTO CONTO, comunque, che tale aggregazione societaria è l'unica attualmente percorribile per garantire il mantenimento o, addirittura, l'incremento del valore societario, nel caso in cui dovesse essere confermato l'obbligo di indire le gare di appalto per i servizi pubblici locali nel corso dell'anno 2011;

DATO ATTO che questo concetto viene espresso nella consapevolezza che la competitività delle aziende pubbliche nell'ambito del servizio rifiuti sarà garantita esclusivamente dalla possibilità di creare dei soggetti che possano contare sulla capacità di gestire l'intero ciclo integrato dei rifiuti, il che non può prescindere dalla disponibilità degli impianti e da forme di aggregazione societaria con orizzonti sovra provinciali;

TENUTO CONTO che è in fase di studio un'ipotesi di aggregazione regionale che possa essere conforme alle direttive che la stessa Regione Marche sta elaborando, anche sulla base dell'art. 40 della Legge regionale di assetto 2010 n. 16 del 15 novembre 2010;

DATO ATTO che, nella stessa delibera, viene chiarito che la società CAM SpA, proprietaria degli immobili, affitterà gli stessi alla New.Co., che garantirà il pagamento delle rate dei mutui collegati e le altre spese fisse, e che la società Marche Multiservizi SpA, nel caso in cui dovesse verificarsi l'ipotesi di chiusura del CAM SpA, potrà esercitare l'opzione di acquisto scalando il 90% della parte in conto capitale già versata



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

dall'anno 2011, così come riportato nell'accordo quadro;

TENUTO CONTO, inoltre, che, allo scopo di garantire una presenza forte del socio pubblico durante il percorso di attuazione del progetto di aggregazione, il CdA ritiene indispensabile individuare due momenti distinti: una quota, pari al 40% sarà conferita in Marche Multiservizi SpA entro la data del 30/4/2011, mentre la restante quota del 60% sarà conferita entro la data del 30/4/2012;

CONSIDERATO che, nel caso in cui le parti ritengano necessario anticipare la data del 30/4/2012, anche per necessità collegate ai requisiti di partecipazione alle gare, l'impegno sarà quello di modificare l'accordo quadro e, quindi, le date del conferimento finale;

CHE il CdA di CAM SpA ritiene che tale formulazione possa assicurare che tutti gli impegni assunti da Marche Multiservizi SpA siano rispettati, con particolare riferimento alla gestione dei servizi strumentali e dei dipendenti ad essi collegati;

RITENUTO, quindi, necessario esprimere atto di indirizzo alla partecipata CAM SpA, affinché possa approvare l'accordo quadro allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, autorizzando il Sindaco Brandoni ad intervenire all'Assemblea societaria, già prevista per il 22 dicembre 2010, e ad adempiere a quanto previsto dal presente provvedimento;

TENUTO CONTO che il percorso di aggregazione realizza un nuovo modulo organizzativo che integra le strutture societarie e non un vero e proprio ricorso al mercato per la scelta di un gestore dei servizi pubblici locali (CdS, Sez. VI ordinanza n. 161/2005), ribadendo che, all'atto di perfezionare il percorso aggregativo, i Dirigenti competenti dovranno approfondire gli aspetti legati alle validità contrattuali dei servizi già affidati al CAM SpA;

DATO ATTO che i compensi degli Amministratori e dei revisori societari della New.Co. saranno adeguati alle nuove disposizioni introdotte dall'art. 6, comma 6, del DL n. 78/2010;

TENUTO CONTO, infine, che occorre portare a conoscenza del Comune di Offagna, in qualità di Comune capofila dell'Unione di Comuni socio di minoranza del CAM S.p.A. del contenuto del presente atto;

VISTO l'art. 49 del TUEL che non prevede l'espressione del parere su di un atto di indirizzo;

Preso atto dei seguenti interventi:

.....

come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si allega all'originale del presente provvedimento, perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

Il Presidente del Consiglio procede alla votazione in forma palese che dà il seguente risultato



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

Presenti () :

Astenuti () :

Favorevoli () :

Contrari () :

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di integrare e modificare l'atto consiliare n. 126 del 13/10/2009, con il quale era stato approvato l'atto di indirizzo di procedere alla fusione per incorporazione di CAM SpA in Marche Multiservizi SpA, fornendo l'indirizzo all'assemblea societaria del CAM SpA di provvedere ad approvare l'accordo quadro allegato, dando atto che lo stesso potrà subire modifiche migliorative per motivi di economicità o di opportunità su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o dei Revisori della nostra partecipata;
- 3) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione del CAM SpA di garantire a questo Comune l'assoluto equilibrio economico/finanziario delle due società in questione (CAM SpA e New.Co. srl), in considerazione che questo ente non potrà erogare contributi a sostegno di entrambe le società;
- 4) di demandare, per quanto di rispettiva competenza, alla Giunta comunale, ai Dirigenti del Servizio Ambiente ed Infrastrutture ed al CdA del CAM SpA, l'elaborazione, anche attraverso i necessari confronti con gli interlocutori interessati, di un progetto industriale di aggregazione corredato di giustificazioni economiche e tecniche per le alternative riorganizzazioni dei servizi;
- 5) di fornire l'indirizzo al servizio urbanistica di questo Comune di adoperarsi al fine di suggerire anche ulteriori soluzioni di valorizzazione sugli immobili appartenenti al CAM SpA, con particolare riferimento all'edificio dell'ex Cuomauto, ed al servizio patrimonio di collaborare nella redazione della stima del patrimonio immobiliare della società;
- 6) di dare mandato al Sindaco, o a suo delegato, di partecipare all'assemblea di Cam SpA e di adempiere a quanto previsto nel presente provvedimento;
- 7) di dare mandato all'ufficio legale/contratti di questo comune di formulare un apposito quesito ad un esperto o anche all'Autorità per la vigilanza sui contratti, in merito all'esatta individuazione dei servizi da ritenersi strumentali nonchè, se ritenuto necessario, sull'eventuale possibilità di mantenere validi gli attuali contratti di servizio;
- 8) di prendere atto che la presente deliberazione viene assunta da questo Comune in virtù dell'espletamento del proprio potere di controllo analogo esercitabile quale socio pubblico di maggioranza della società, ai sensi di legge;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

9) di dare atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri diretti a carico di questo Comune;

10) di inviare copia del presente atto al Comune di Offagna, che attualmente detiene la Presidenza dell'Unione di Comuni, soci di minoranza del CAM SPA, ed alla società Marche Multiservizi SpA di Pesaro;

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento e della necessità di addivenire al più presto ad una razionalizzazione dell'attività della partecipata CAM SpA;

Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato

Presenti () :

Astenuti () :

Favorevoli () :

Contrari () :

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

ACCORDO QUADRO
RELATIVO ALL'INTEGRAZIONE SOCIETARIA
DI CAM S.P.A. IN MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.

Falconara Marittima-

ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro (di seguito il “**Contratto**”) è stipulato in data.....dicembre 2010 tra:

il Comune di Falconara Marittima(di seguito anche “Comune”), con sede in Falconara, piazza Carducci, n. 4, Ente pubblico territoriale ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, Codice Fiscale 00343140422, in persona del legale rappresentante il Sindaco *pro tempore*, Sig. Goffredo Brandoni autorizzato a sottoscrivere il presente atto in base ai poteri ad esso conferiti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.... del....;

e

la Società per Azioni denominata **Marche Multiservizi** (di seguito anche “Società” o, per brevità, “MMS”), con sede in Pesaro, Via dei Canonici, n. 144 società a prevalente capitale pubblico locale, Codice Fiscale 02059030417 in persona del legale rappresentante l’Amministratore Delegato Dott. Mauro Tiviroli, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in base ai poteri ad esso conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del

e

la Società per azioni denominata **C.A.M. Centro Aziendale Multiservizi** (di seguito per brevità Cam) con sede in Falconara , Via Marconi n. 114 società a totale capitale pubblico locale, Codice Fiscale 01464770427, in persona del legale rappresentante il Presidente Sig. Roberto Sciocchetti autorizzato a sottoscrivere il presente atto in base ai poteri ad esso conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del

di seguito congiuntamente anche le “**Parti**”

Premesso che

- le Parti hanno positivamente valutato l’opportunità di dare esecuzione ad una operazione di integrazione societaria di attività di Cam in Marche Multiservizi, da realizzarsi conformemente ai criteri di massima indicati nel Protocollo di Intesa sottoscritto in data 15 gennaio 2010;
- tra Marche Multiservizi e Cam, nelle more del percorso amministrativo societario per l’integrazione tra le due società, è stato stipulato un contratto d’affitto d’azienda con decorrenza 2.8.2010 e scadenza il 31.12.2010;
- le Parti convengono sulla opportunità di superare il contratto di affitto al fine di dare impulso e assetto definitivo alla progettata integrazione tra Marche Multiservizi e Cam;

Tutto ciò premesso

le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 Definizioni

In aggiunta agli altri termini definiti altrove nel presente Contratto, ai fini dello stesso, le seguenti parole e termini avranno i significati esposti qui di seguito:

1.1	New Co	Indicherà la Società che dovrà essere costituita da Cam e a cui quest'ultima dovrà conferire tutti i rami operativi e gestionali con la sola esclusione delle proprietà immobiliari (attività e passività)
1.2	Ramo d'Azienda	Indicherà i rami operativi e gestionali con la sola esclusione di alcune proprietà immobiliari (attività e passività) ed alcune passività meglio individuate nel presente accordo
1.3	Contratto di affitto	Indicherà il contratto stipulato tra MMS e Cam per l'affitto del ramo d'azienda del 30.7.2010 rep. n. 3097
1.4	Conferimento del ramo d'azienda	Indicherà l'atto di conferimento di Cam in NewCo
1.5	Aumento di Capitale	Indicherà l'aumento di capitale scindibile, con esclusione del diritto di opzione, deliberato dall'assemblea dei soci di MMS a servizio del Conferimento
1.6	Data di Efficacia	Indicherà il Giorno successivo all'ultima delle iscrizioni dell'Atto di conferimento presso il registro delle imprese territorialmente competente
1.7	Enti Locali	il Comune di Falconara e l'Unione dei Comuni soci di Cam
1.8	Conferimento della partecipazione	Indicherà l'atto con il quale i soci di NewCo conferiranno la partecipazione di quest'ultima in MMS
1.9	Principi Contabili	Indicherà i criteri civilistici e fiscali dettati dalla legge per la redazione del bilancio integrati dai principi contabili predisposti dai Consigli Nazionali del Collegio dei Ragionieri e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
1.10	Perizia di Conferimento	Indicherà sia la perizia necessaria al conferimento del ramo d'azienda di Cam in NewCo sia quella per il conferimento della partecipazione di NewCo in MMS
1.11	Soci NewCo	Indicherà nella prima fase il socio unico Cam e nella seconda fase il Comune di Falconara e l'Unione dei Comuni

Articolo 2 – Dichiarazioni preliminari

- 2.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obiettivo del presente accordo è rappresentato dalla integrazione in MMS dei servizi gestiti da Cam ed il conseguente ingresso nella compagine sociale di MMS degli enti locali soci di Cam.
- 2.2 Le Parti condividono che l'obiettivo di cui al punto 2.1 venga perseguito individuando sul territorio un soggetto giuridico autonomo e che l'integrazione avvenga mediante un partenariato societario.
- 2.3 Le Parti si danno, altresì, reciprocamente atto che alcuni dei servizi attualmente svolti dal Cam non rientrano in quelli di cui all'art. 113 TUEL cit. e, pertanto, prima delle gare per l'affidamento dei servizi di igiene ambientale occorrerà procedere ad un loro riassetto, tenendo conto degli eventuali sviluppi normativi che dovessero intervenire in detta materia.

Articolo 3 – Oggetto

Oggetto di questo Contratto è la fissazione del percorso amministrativo e societario per l'integrazione societaria delle attività di Cam in MMS.

Articolo 4 – Riassetto delle attività di Cam

4.1. Impegni delle Parti. Le Parti si impegnano a svolgere, ciascuna per quanto di propria competenza, le seguenti attività. In particolare:

- (i) Cam dovrà, entro il 24 dicembre 2010, costituire una NewCo, in forma di società a responsabilità limitata, con capitale sociale pari a € 10.000 ed avente ad oggetto sociale la gestione dei servizi pubblici locali. Le quote di partecipazione alla NewCo verranno cedute entro 20 giorni dal conferimento al Comune di Falconara ed all'Unione, in proporzione alle azioni detenute in Cam a patrimonio netto. La bozza di statuto della NewCo viene allegata al presente accordo sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.
- (ii) MMS cederà a NewCo, entro il 28.12.2010, il contratto di affitto in corso con Cam e stipulato il 30.7.2010.
- (ii) Cam dovrà entro il 31 gennaio 2011 individuare i rami d'azienda relativi alla gestione dei servizi gestiti, ad esclusione di alcune proprietà immobiliari (attività e passività) ed alcune passività. I rami d'azienda dovranno comprendere:

ramo operativo igiene urbana – componenti numericamente esprimibili (di cui alla situazione patrimoniale allegato A):

- l'attivo relativo agli impianti ed alle attrezzature afferenti la gestione operativa del servizio;
- l'attivo relativo ai mezzi afferenti la gestione operativa del servizio;
- il passivo relativo ai fondi ed accantonamenti per il personale dedicato alla gestione operativa del servizio;
- l'attivo ed il passivo relativo agli altri investimenti;
- il passivo derivante dagli accantonamenti per rischi ed oneri, esclusi quelli per imposte ecc;
- l'attivo ed il passivo potenziale stimabile per cause attive e passive in corso;
- il personale dipendente con contratto a tempo determinato e indeterminato full time e part time (CCNL, inquadramento, costi);

- i contratti di servizio con i Comuni e tutti i contratti attivi con i clienti (persone fisiche, società di persone e capitali, enti pubblici, ecc.)
- i contratti con gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- i contratti con i consulenti/professionisti esterni;
- i contratti per le lavorazioni esterne;
- i contratti per lo smaltimento del percolato;
- le autorizzazioni;
- assicurazioni e fideiussioni.

ramo operativo gestione altri servizi diversi (cimiteri, illuminazione pubblica, calore ed impianti, verde, affissioni, manutenzione strade) – componenti numericamente esprimibili (di cui alla situazione patrimoniale allegato B):

- l'attivo relativo agli impianti ed alle attrezzature afferenti la gestione operativa;
- l'attivo relativo ai mezzi afferenti la gestione operativa;
- il passivo relativo ai fondi ed accantonamenti per il personale dedicato alla gestione operativa;
- l'attivo ed il passivo relativo agli investimenti;
- il passivo derivante dagli accantonamenti per rischi ed oneri, esclusi quelli per imposte ecc;
- l'attivo ed il passivo potenziale stimabile per cause attive e passive in corso;
- i contratti con i consulenti/professionisti esterni;
- i contratti per le lavorazioni esterne;
- i contratti attivi con i clienti;
- i contratti di servizio con i comuni e tutti i contratti attivi con i clienti (persone fisiche, società di persone e capitali, enti pubblici, ecc.);
- i contratti vari;
- la proprietà dell'edificio sito in Falconara via Marconi 112 (denominata ex Cuomauto) identificato a catasto.....;
- la proprietà del terreno edificabile sito in prossimità dell'edificio di cui al precedente alinea identificato a catasto.....;
- le autorizzazioni;
- assicurazioni e fideiussioni

(iv) Cam dovrà effettuare la perizia di stima ex art. 2465 c.c. e conferire il ramo di cui ai punti precedenti alla NewCo che a sua volta dovrà procedere al contestuale aumento di capitale entro il 31.3.2011.

(v) Le quote di partecipazione alla NewCo verranno cedute entro 20 giorni dal conferimento al Comune di Falconara ed all'Unione, in proporzione alle azioni detenute in Cam a patrimonio netto.

4.2. Valore del Conferimento dei rami d'azienda. Per la determinazione del valore di conferimento dei rami d'azienda di Cam in NewCo le Parti concordano che il metodo di valutazione dei rami oggetto di conferimento viene convenzionalmente stabilito nel metodo patrimoniale che prevede l'espressione a valori correnti (a) dei singoli componenti attivi e passivi che formano il "patrimonio" dei rami oggetto di conferimento, ma che tiene anche conto (b) di quei beni immateriali non contabilizzati tra i quali si possono comprendere, in ossequio alla migliore prassi, i marchi, i brevetti, il *know-how*, le potenzialità di sviluppo dell'attività di cui l'azienda dispone. Il perito potrà utilizzare anche altri metodi valutativi alternativi.

4.3 Ulteriori pattuizioni

Le Parti si danno reciprocamente atto che tra i servizi gestiti da NewCo, anche dopo l'operazione di conferimento, alcuni rientrano nella fattispecie di cui all'art. 13 del D.L. 223/2006; ciò potrebbe comportare la configurabilità di una ipotesi per la Società di divieto alla partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi pubblici locali. In ragione di ciò le Parti si impegnano, prima che vengano bandite le gare per l'affidamento dei servizi pubblici locali e comunque entro e non oltre il 31.12.2011, in attuazione della normativa vigente, ad attuare le operazioni necessarie per far sì che nei confronti della Società non sussistano divieti a partecipare alle gare, tenendo conto delle modifiche normative che dovessero intervenire in detta materia.

4.4 Proprietà immobiliari di Falconara via Marconi

L'immobile sito in Falconara via Marconi 114, attuale sede del Cam S.p.A., resterà escluso dal conferimento a NewCo. Le parti convengono che Cam dovrà concedere in locazione a NewCo il suddetto immobile ad un canone annuo pari all'importo della rata annuale dei mutui in corso. Il contratto di locazione dovrà prevedere l'opzione di acquisto dell'immobile da parte di NewCo a valori di mercato correnti al momento del perfezionamento dell'atto da determinarsi sulla base di apposita stima; in tal caso i canoni corrisposti da NewCo costituiranno acconti da detrarre sul prezzo di cessione per un importo non inferiore all'90% di quanto effettivamente corrisposto.

Articolo 5 – Cessione/Conferimento della partecipazione

5.1. Impegni delle Parti. Le Parti si impegnano a svolgere, ciascuna per quanto di propria competenza, le seguenti attività. In particolare:

i Soci NewCo si impegnano ad attuare tutto quanto utile e necessario alla cessione dell'edificio sito in Falconara via Marconi 112 (denominato ex Cuomauto) e relativa area edificabile alle migliori condizioni di mercato;

i soci della NewCo si impegnano a cedere ovvero a conferire ex art. 2343 ter c.c. il 40% della partecipazione in NewCo, entro il 30 Aprile 2011, a MMS, che accetta, a valore di patrimonio netto; i soci NewCo si impegnano a deliberare il conferimento della partecipazione pari al restante 60% del capitale entro il 30.4.2012, a valore della perizia ex art. 2343 ter c.c., a condizione che sia stata realizzata la cessione dell'immobile di cui al punto precedente;

MMS dovrà convocare l'assemblea straordinaria per la delibera di Aumento di Capitale e la modifica dello Statuto sociale sulla base del valore di cui al successivo punto 6 del presente accordo;

i soci NewCo si impegnano a dare completo appoggio all'esperto al fine di rendere agevole e tempestiva la redazione della relazione di stima del valore del conferimento;

MMS si obbliga ad emettere, in favore dei conferenti, le azioni ordinarie corrispondenti all'aumento di capitale conseguente all'operazione di conferimento tenuto conto del loro valore nominale e del sovrapprezzo;

Le Parti si obbligano a depositare l'Atto di conferimento nel termine tale da consentire che l'iscrizione dello stesso venga effettuata presso il registro delle imprese entro il 30 giugno 2012 relativamente al conferimento del 60%.

5.2 Efficacia dell'Atto di conferimento

L'Atto di conferimento avrà efficacia a decorrere dal Giorno in cui sarà effettuata l'iscrizione dello stesso presso il registro delle imprese.

5.3 Decorrenza degli effetti contabili e fiscali del conferimento

La decorrenza degli effetti contabili e fiscali del conferimento viene stabilita all'1.7.2012 per il conferimento del 60%.

5.4 Data di decorrenza nella partecipazione agli utili

La data di decorrenza nella partecipazione agli utili delle azioni emesse da MMS a favore dei soci NewCo viene stabilita nel 1.1.2012 per il conferimento del 60%.

5.5 Patto parasociale Al momento della sottoscrizione dell'atto di cessione della partecipazione in NewCo pari al 40% i Soci NewCo e MMS si impegnano a stipulare il patto parasociale che si allega sotto la lettera B) per far parte integrante e sostanziale del presente accordo.

5.6 Stima dei conferimenti.

Per la valutazione del conferimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 2343 ter cod. civ.

5.7 Ottemperanza

Tutti gli atti necessari per perfezionare il conferimento in modo tempestivo e metodico saranno eseguiti in piena ottemperanza al presente Contratto e a tutte le disposizioni di legge o norme comunque applicabili.

Articolo 6 - Aumento di capitale

6.1 Ammontare dell'aumento di capitale

Con riferimento a quanto previsto all'art. 5, MMS si obbliga a convocare l'assemblea in sede straordinaria al fine di deliberare l'Aumento di capitale sulla base del valore risultante dalla relazione di stima redatta dell'esperto nominato dalle Parti, mediante emissione di nuove azioni di nominali € 1 (uno) ciascuna.

6.2. Condizioni dell'aumento di capitale

- (a) L'aumento di capitale prevederà (i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4 del Codice Civile, riservando tale aumento ai soci NewCo e (ii) il godimento delle nuove azioni emesse a decorrere dal 1° gennaio dell'anno della Data di Efficacia prevista nel precedente art.5;
- (b) Entro 180 giorni dalla data di efficacia del conferimento gli amministratori di MMS effettueranno la verifica di congruità ai sensi dell'art. 2343c.c.;
- (c) Le Parti potranno in essere ogni attività necessaria ed idonea a far sì che gli organi tenuti agli adempimenti di cui al Codice Civile in materia di conferimento vi provvedano con efficacia e puntualità.

6.3. Calcolo del sovrapprezzo

Tenuto conto del valore corrente della conferitaria alla data di efficacia del conferimento e tenuto conto del valore finale attribuito alla partecipazione e tenuto conto della rinuncia del diritto d'opzione da parte dei soci attuali di MMS, le azioni di nuova emissione verranno emesse con un sovrapprezzo calcolato come segue:

- valore corrente della conferitaria pre-aumento di capitale;
- fratto: il valore finale attribuito alla partecipazione;
- tenuto conto del valore nominale delle azioni attuali e quelle di nuova emissione a favore dei soci NewCo.

Articolo 7 – Gestione Interinale

7.1. Impegni

(a) Fatto salvo quanto diversamente espressamente previsto in altre clausole del presente Contratto o di quanto altrimenti concordato per iscritto, durante il periodo decorrente dalla data del presente Contratto fino alla Data di efficacia del conferimento della partecipazione, le Parti si impegnano a far sì che la NewCo venga opportunamente condotta nel normale svolgimento delle operazioni di ordinaria amministrazione, tenuto conto, comunque, degli indirizzi di cui ai budget e/o piani industriali di esercizio 2011 approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione della stessa. Le operazioni di gestione dovranno essere condotte in modo prudente e consuetudinario, con l'intento di preservare l'avviamento delle Società e, salvo quanto previsto negli indirizzi di cui ai budget e/o piani industriali di esercizio 2011 approvati dai Consigli di Amministrazione, senza stipulare qualsivoglia contratto, o contrarre qualsivoglia obbligo, passività o indebitamento e prendere qualsivoglia altra iniziativa che possa fare in modo che le dichiarazioni o le garanzie di cui al successivo **Articolo 8** del Contratto diventino non rispondenti al vero ed inesatte in modo rilevante.

(b) Al fine di consentire a MMS la partecipazione alla gestione della NewCo sin dalla sua costituzione le Parti convengono che il Consiglio di Amministrazione sia di tre membri così composto: due nominati da Cam di cui uno con funzioni di presidente, uno nominato da MMS con funzioni di amministratore delegato al quale il consiglio dovrà conferire i poteri di cui al patto parasociale al punto 5.5.

(c) Le Società si impegnano a sviluppare dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro sinergie industriali finalizzate all'ottimizzazione dei servizi pubblici gestiti ed in particolare a porre in essere ogni attività necessaria ed opportuna a realizzare l'integrazione dei servizi.

Articolo 8 – Dichiarazioni e Garanzie

8.1. Dichiarazioni e garanzie delle Società e dei soci di Cam. Oltre a qualsivoglia altra dichiarazione o garanzia resa in qualsivoglia modo, le Società con il presente Contratto rendono le seguenti dichiarazioni e garanzie, da valersi anche per le società controllate e/o collegate dalle Società, ciascuna delle quali sarà veritiera e corretta anche alla Data di Efficacia.

8.2. Organizzazione e Status. Cam e MMS sono società debitamente costituite, legalmente esistenti ai sensi delle leggi italiane ed hanno pieno potere e facoltà di condurre la propria attività così come attualmente condotta e di possedere le proprie attività e beni così come attualmente posseduti, nel rispetto delle leggi in materia vigenti.

8.3 Situazioni Patrimoniali e scritture contabili di NewCo.

(a) Le Situazioni Patrimoniali di NewCo dovranno essere predisposte in conformità alle leggi applicabili ed ai Principi Contabili, coerentemente applicati, e dovranno in modo veritiero e corretto le attività, le passività ed il patrimonio netto della società.

(b) I libri e le scritture contabili sono stati e saranno tenuti in conformità alle leggi e le norme applicabili e riflettono e rifletteranno in modo esatto, in conformità a tali leggi e norme ed ai principi contabili, tutte le operazioni che devono esservi registrate.

8.4. Affidamenti e concessioni. MMS e Cam sono titolari dei diritti di concessione per le attività svolte di cui ne garantiscono l'esistenza e la validità, così come garantiscono che tutti gli oneri assunti nei confronti delle amministrazioni concedenti sono regolarmente riflessi nei bilanci sociali. Relativamente agli affidamenti di Cam gli stessi saranno oggetto di conferimento in NewCo nei rami d'azienda, per la durata massima prevista dalla normativa vigente. Gli affidamenti in corso al Cam dai Comuni soci, secondo la normativa vigente, non potranno scadere prima del 31.12.2011.

8.5. Crediti I crediti di MMS e NewCo e delle loro controllate saranno correttamente esposti nei rispettivi bilanci di esercizio e saranno esigibili, fatti salvi i fondi rischi appostati in ciascun bilancio di esercizio.

8.6 Imposte. MMS e NewCo hanno presentato e presenteranno tutte le dichiarazioni fiscali previste dalla legge; tali dichiarazioni sono state correttamente predisposte e tutte le imposte dovute sono state totalmente pagate o adeguatamente accantonate e non sussistono i presupposti per il recupero da parte dell'Amministrazione di contributi, agevolazioni o altri benefici se e in quanto incompatibili con normative comunitarie.

8.7 Personale dipendente.

(a) Cam e MMS hanno presentato tutte le dichiarazioni ed hanno intrapreso tutte le azioni che devono essere, rispettivamente, presentate o intraprese ai sensi delle leggi e normative applicabili relative a previdenza, lavoro e assistenza sociale, per ciascun dipendente. Tutti i contributi previdenziali e sociali dovuti ai sensi di tali leggi e norme sono stati integralmente corrisposti o, nella misura in cui non erano da corrispondere, sono stati adeguatamente accantonati.

8.8. Contenzioso. MMS e Cam sono parte passiva di procedimenti giudiziari o arbitrali, di procedure amministrative o fiscali o di rapporti litigiosi di altra natura e le eventuali passività sono state accantonate nei fondi rischi dei rispettivi bilanci sociali.

8.9 Assicurazioni. MMS, Cam e NewCo hanno e manterranno in essere fino alla Data di Efficacia polizze di assicurazione contro incendi, infortuni, responsabilità civile e altre forme di assicurazione in relazione alla conduzione e alla gestione delle loro attività, impegnandosi Cam a porre in essere ogni attività necessaria ad assicurare ad MMS il subentro nelle stesse o, comunque, a garantire la continuità delle coperture assicurative.

Articolo 9 – Comunicazioni

9.1 Comunicazioni alle organizzazioni sindacali. MMS e Cam dovranno avviare entro i termini di legge la procedura stabilita nell'articolo 47 della L. n. 428 del 29 dicembre 1990 relativamente all'intera operazione descritta nel presente Accordo Quadro.

Articolo 10 - Condizioni

10.1. Decisioni sul conferimento della partecipazione in NewCo. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione del presente Contratto è subordinata all'approvazione, da parte dell'assemblea dei soci di MMS e NewCo e, con riferimento a MMS, all'assunzione della conseguente delibera di Aumento di Capitale. Il mancato avveramento di tale condizione comporterà la risoluzione del presente Contratto e le Parti saranno liberate da tutti gli obblighi derivanti dallo stesso.

10.2 Autorizzazione Antitrust. (a) La stipula dell'Atto di Conferimento della partecipazione potrebbe essere subordinata all'ottenimento dell'approvazione, autorizzazione o esenzione (di seguito collettivamente "**Autorizzazione**") da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi di ed in conformità alle disposizioni applicabili della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990, senza imposizione di qualsivoglia condizione o riserva. A tal fine MMS e i soci di NewCo si impegnano ad effettuare con tempestività la comunicazione di cui all'art. 16 della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990.

11.3 Mancato ottenimento dell'Autorizzazione. In caso di mancato ottenimento dell'Autorizzazione le Parti si consulteranno immediatamente e si adopereranno al meglio per superare qualsivoglia ostacolo alla concessione dell'Autorizzazione o derivante da questa. A tale scopo, le Parti concorderanno in buona fede qualsivoglia modifica necessaria delle condizioni del presente Contratto e/o dei contratti che devono essere stipulati in conformità al presente Contratto nella misura in cui tali modifiche non influenzino in modo rilevante la sostanza delle operazioni contemplate nel presente Contratto o nei contratti di cui sopra.

Articolo 11 – Riservatezza

11.1. Informazioni Riservate. Le Parti manterranno segreta e riservata qualsivoglia informazione riservata relativa all'attività e agli affari di MMS e Cam ricevuta in virtù del presente Contratto o di qualsivoglia verifica eseguita in relazione a questo e faranno anche in modo che i propri funzionari, dipendenti, e consulenti ai quali dette informazioni sono state divulgate ai fini del presente Contratto ottemperino a tale impegno. Le Parti metteranno in atto tutte le necessarie precauzioni per salvaguardare la riservatezza e segretezza di dette informazioni e per evitarne la divulgazione. Le Parti non verranno ritenute essere in violazione del presente articolo qualora effettuino qualsivoglia divulgazione dovuta ai sensi delle disposizioni di qualsivoglia legge promulgata o norma emessa da qualsivoglia autorità. Tutti gli obblighi di segretezza di cui al presente Contratto scadranno al terzo (3°) anniversario della data del presente Contratto.

11.2. Annunci. Fatto salvo quanto diversamente obbligatoriamente richiesto ai sensi di qualsivoglia legge o norma o regolamento, nessuna divulgazione, comunicato o annuncio relativo alla sottoscrizione o alla consegna del presente Contratto, a qualsivoglia delle disposizioni ivi contenute o alle operazioni ivi contemplate verrà effettuato senza il previo consenso e la previa autorizzazione per iscritto, sia per quanto riguarda la forma che il contenuto, delle Parti il quale consenso ed autorizzazione non saranno negati senza giusto motivo.

Articolo 12– Disposizioni Varie

12.1. Sopravvivenza. Tutte le clausole del presente Contratto che prevedano qualsivoglia obbligo delle Parti, che debba essere adempiuto dopo la Data di Efficacia, rimarranno in pieno vigore ed effetto dopo detta data, senza che vi sia la necessità per qualsivoglia delle Parti di ribadire o altrimenti confermare il proprio impegno a riguardo.

12.2. Modifiche per iscritto. Il presente Contratto:

(i) costituisce l'intero accordo tra le Parti relativamente all'oggetto dello stesso e supera e sostituisce tutti i precedenti accordi (se esistenti) relativi alle stesse questioni;

(ii) non può essere rinunciato, cambiato, modificato o annullato verbalmente, ma solo con un accordo scritto sottoscritto dalla Parte nei cui confronti viene invocata qualsivoglia tale rinuncia, cambiamento, modifica o annullamento.

12.3. Divieto di Cessione. Nessuna delle Parti può cedere qualsivoglia dei propri diritti, interessi o obblighi derivanti dal presente Contratto senza il previo consenso scritto delle altre Parti, il quale consenso non verrà negato senza giusto motivo.

12.4. Allegati. Tutti gli allegati acclusi al presente Contratto sono incorporati nello stesso e ne fanno parte integrante, come se fossero trascritti nel Contratto stesso.

12.5 Ulteriori Assicurazioni. Con il presente Contratto le Parti si impegnano a sottoscrivere e consegnare tutti gli atti e i documenti ed a intraprendere tutti gli altri atti e fare tutto quanto possa essere necessario per promuovere le finalità del presente Contratto.

12.6. Titoli. I titoli descrittivi contenuti nel presente Contratto sono inseriti unicamente a fini di consultazione e non influiranno sul significato o sull'interpretazione del presente Contratto.

12.7. Premesse. Le premesse sono patto e formano parte integrale e sostanziale del Contratto anche ai fini dell'individuazione della meritevolezza di tutela dello stesso ai sensi dell'articolo 1322 del codice civile.

Articolo 13 - Modifiche del Contratto

13.1. Modifiche Imposte. Le Parti si obbligano a negoziare secondo principi di buona fede ogni eventuale modifica o integrazione al Contratto ed ai suoi allegati imposta da (i) norme di legge, aventi forza di legge o regolamentari la cui applicazione abbia l'effetto di impedire o limitare l'esecuzione di uno o più obblighi o l'esercizio di uno o più diritti previsti nel Contratto a carico o a favore di uno o più Contraenti e/o (ii) qualsivoglia autorità terza (ivi comprese quelle di gestione e vigilanza dei mercati regolamentati e quelle di garanzia della concorrenza) che, ai sensi delle leggi applicabili, possa imporre modificazioni al Contratto o ai suoi allegati (le "**Modifiche Imposte**").

13.2. Negoziazione in buona fede delle Modifiche Imposte. Quallsivoglia Modifica Imposta sarà negoziata in buona fede tra le Parti con il fine (i) di provvedere alla Modifica Imposta nei termini richiesti dalla legge o dal provvedimento che la impone e (ii) di mantenere inalterato, per quanto possibile, l'interesse che ha ispirato la redazione della clausola oggetto di modifica, assicurando una nuova formulazione della stessa che ne rispetti l'assetto complessivo degli interessi che hanno condotto alla sottoscrizione del Contratto.

Articolo 14 – Spese e imposte

14.1. Spese. Fatto salvo quanto diversamente espressamente previsto in altre clausole del presente Contratto, (i) le competenze le spese e gli onorari relativi alla costituzione di NewCo, nonché quelle relative al conferimento del ramo d'azienda in NewCo saranno sostenute da Cam; (ii)) le competenze le spese e gli onorari relativi all'Atto di Conferimento della partecipazione saranno sostenuti e versati da MMS.

14.2 Imposte e tasse. Tutte le imposte e tasse o oneri saranno sostenuti e pagati dalle Parti in conformità con le disposizioni di legge applicabili.

Articolo 15 – Comunicazioni e Rappresentanti comuni

15.1. Modalità di effettuazione delle comunicazioni. Quallsivoglia comunicazione o notifica richiesta o consentita in conformità al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e

s'intenderà debitamente e validamente recapitata **(i)** nel caso di comunicazione inviata tramite lettera o telegramma, al ricevimento della stessa, e **(ii)** nel caso di comunicazione spedita via telefax, all'esplicito riscontro (anch'esso via telefax) del ricevimento della trasmissione da parte del ricevente.

15.2. Destinatario delle comunicazioni. Le comunicazioni di cui al paragrafo che precede saranno validamente e tempestivamente effettuate a tutti i soggetti nei cui confronti, ai sensi del Contratto, devono essere inviate, se trasmesse ai seguenti destinatari (di seguito i "**Rappresentanti Comuni**"):

- (a) Comune di Falconara
- (b) Cam
- (c) Marche Multiservizi;

Articolo 16 – Controversie

16.1. Arbitrato. Salvo quanto altrimenti previsto al precedente **Articolo 8**, qualsivoglia controversia di competenza del giudice ordinario e che sia ai sensi di legge assoggettabile a clausola compromissoria, comunque iniziata in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente Contratto che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un Collegio Arbitrale composto da tre membri designati, uno da ciascuna parte ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Ancona.

Sede dell'arbitrato sarà Ancona.

Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto d'arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona, il quale sarà pure competente in via esclusiva per qualunque provvedimento dell'Autorità Giudiziaria comunque relativo al presente Contratto.

Le Parti del presente Contratto hanno fatto in modo che il presente Contratto venisse sottoscritto dai loro rispettivi funzionari o rappresentanti all'uopo debitamente autorizzati, il tutto nel luogo e nella data di cui sopra.